

Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2021, n. 4-3018

L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637 “L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione”, in vigore dal 1 marzo 2017;

tenuto conto che il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) ha abrogato il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), introducendo, all'articolo 8, alcune novità nella disciplina della trasformazione del bosco di seguito richiamata:

- costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1 del D.lgs. 34/2018;
- la trasformazione del bosco deve essere compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione. Le regioni stabiliscono i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione;
- i richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco presentano i progetti delle opere o dei servizi compensativi alle regioni che individuano le aree dove dovrà essere effettuato l'intervento a cura e spese del destinatario. Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree sono individuate all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco. Ai fini dell'esecuzione degli interventi compensativi, le regioni prevedono la prestazione di adeguate garanzie;
- in luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le regioni possono prevedere, relativamente agli interventi di trasformazione del bosco che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, che il soggetto autorizzato versi in uno specifico fondo forestale regionale una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto.

Visto l'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 (Gestione e promozione economica delle foreste), novellato in base a quanto disposto dal D.lgs. 34/2018 con la legge regionale n. 19 del 17 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018);

considerato che la compensazione non è dovuta nei casi previsti dall'art. 19, comma 7 della l.r. 4/2009;

ritenuto dunque opportuno aggiornare e quindi modificare l'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Dato atto che, dall'istruttoria svolta da parte dei Settori Tecnici della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica, in base alle verifiche

sulle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. 445/2000 nei primi tre anni di applicazione della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017, è emersa la necessità di precisare che:

- le indicazioni sulla compensazione fisica possono derivare, oltre che dalla pianificazione forestale aziendale approvata, anche dal piano paesaggistico regionale (PPR), dal piano territoriale regionale (PTR), dai piani di gestione dei siti UNESCO, dai piani territoriali provinciali o della Città metropolitana (PTCP o PTCM) e dai piani d'area dei parchi;
- il richiedente la trasformazione non è obbligato ad utilizzare l'elenco dei siti idonei per gli interventi compensativi, ma l'elenco può agevolare nel reperire i terreni su cui eseguire gli interventi compensativi. Inoltre, la Regione può destinare le compensazioni monetarie per realizzare, in coerenza con l'art. 8 del d.lgs. 34/2018, opere e servizi attraverso i propri addetti alle sistemazioni idraulico forestali e, in tal caso, gli interventi possono non essere inseriti nell'elenco dei siti idonei;
- nel caso in cui l'intervento di trasformazione interessi nel suo complesso boschi (di cui all'art. 3, comma 3 della l.r. 4/2009) fisicamente separati (con interruzione di continuità), l'applicazione dei parametri dell'Allegato 1.A "Calcolo economico della compensazione (art. 19, comma 10, della l.r. 4/2009)" alla citata D.G.R. 23-4637 si riferisce alla superficie prevalente di ciascun bosco.

Dato atto che, sulla base delle precedenti considerazioni, la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, d'intesa con la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, ha pertanto modificato l'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 che definisce le disposizioni sulle trasformazioni del bosco e stabilisce criteri e modalità per la compensazione;

dato atto che il documento è stato presentato al Comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno di cui all'art. 33 della l.r. 4/2009 nella seduta del 9 giugno 2020 e che lo stesso non ha espresso osservazioni in merito.

Tenuto conto inoltre che l'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 stabilisce che:

- con cadenza triennale la Direzione regionale competente in materia di foreste aggiorna la base per il calcolo economico della compensazione del presente Allegato secondo un coefficiente determinato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- il primo aggiornamento terrà conto anche della natura sperimentale del provvedimento e potrà apportare eventuali aggiustamenti al peso dei parametri e all'importo base per il calcolo economico della compensazione nonché definire un valore massimo di compensazione per ettaro di superficie trasformata.

Ritenuto opportuno, in sede di primo aggiornamento, diminuire da 15.000 a 10.000 euro ad ettaro l'importo base per il calcolo economico della compensazione, in considerazione del fatto che la definizione di bosco introdotta dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 amplia la platea di superfici boscate potenzialmente interessate dalle trasformazioni, riconoscendo come boschi anche i popolamenti di neoformazione con meno di 10 anni di età.

Si ritiene quindi di:

- approvare il documento “Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d’uso e criteri e modalità per la compensazione”, allegato al presente provvedimento (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale dello stesso, in sostituzione dell’Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637 contenente le modifiche sopra citate;

- prevedere che il presente provvedimento, per consentire la piena conoscenza e diffusione dello stesso, si applichi alle compensazioni forestali di cui all’articolo 19 della l.r. 4/2009 per le trasformazioni del bosco per le quali la richiesta di autorizzazione paesaggistica è successiva al 30 aprile 2021.

Visto il D.lgs. 34/2018 e in particolare l’articolo 8;

vista la legge regionale 4/2009 e in particolare l’articolo 19;

visto l’art. 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

dato atto dell’assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto quanto sopra premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 4/2009, il documento “Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e criteri e modalità per la compensazione”, allegato al presente provvedimento (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che modifica e sostituisce l’Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637;

- di prevedere che il presente provvedimento, per consentire la piena conoscenza e diffusione dello stesso, si applichi alle compensazioni forestali di cui all’articolo 19 della l.r. 4/2009 per le trasformazioni del bosco per le quali la richiesta di autorizzazione paesaggistica è successiva al 30 aprile 2021;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della l.r. n. 22/2010 nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

Allegato 1

**LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle
trasformazioni del bosco e criteri e modalità per
la compensazione**

1. Inquadramento

Il presente provvedimento si applica alle compensazioni forestali di cui all'articolo 19 della l.r. 4/2009 per le trasformazioni del bosco, fatte salve le compensazioni derivanti dalle discipline a tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Costituisce trasformazione del bosco, come definito agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018.

La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco, di seguito "richiedente", la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004).

Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (art. 19, comma 5 della l.r. 4/2009).

In boschi sottoposti al vincolo idrogeologico:

- la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della l.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo (art. 19, comma 4 bis della l.r. 4/2009);
- l'entità della compensazione è ridotta nei casi in cui non è previsto l'obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo [art. 9, comma 4, lettere a), b), c), d) della l.r. 45/1989].

La compensazione (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone locali, con miglioramenti boschivi o con versamento in denaro.

La compensazione non è dovuta nei casi previsti dall'art. 19, comma 7 della l.r. 4/2009.

2. Autorizzazioni

In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve far pervenire un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste con cui dichiara:

1. di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, quali:
 - a. l'autorizzazione paesaggistica, comprensiva degli eventuali interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio;
 - b. l'autorizzazione idrogeologica, qualora il bosco ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico;

- c. la valutazione d'incidenza¹, qualora il bosco ricada nei siti della rete Natura 2000;
 - d. nel caso di compensazioni fisiche della superficie forestale trasformata, l'accoglimento del progetto di intervento compensativo con le modalità di cui al paragrafo 3.3;
2. di impegnarsi a versare il deposito cauzionale nel caso di compensazioni fisiche;
 3. di impegnarsi a versare il corrispettivo in denaro nel caso di compensazione monetaria.

La trasformazione del bosco non è possibile in caso di:

- diniego o assenza dell'autorizzazione paesaggistica ed, ove previsto, idrogeologica;
- valutazione d'incidenza negativa o assente, per interventi nei siti della rete Natura 2000;
- diniego o assenza di nullaosta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;
- mancato accoglimento o assenza del progetto di intervento compensativo della superficie forestale trasformata e/o mancato versamento del deposito cauzionale ovvero, in alternativa, mancato versamento del corrispettivo in denaro.

Con provvedimento della Direzione regionale competente in materia di foreste sono definiti le modalità ed i contenuti della dichiarazione d'atto notorio, nonché le istruzioni per il pagamento di cauzioni e compensazioni tramite PiemontePAY.

3. Compensazione della superficie forestale trasformata

3.1. Elementi comuni

La compensazione (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) può essere effettuata con una delle seguenti opzioni:

- a) versamento in denaro;
- b) realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza locale;
- c) esecuzione di miglioramenti boschivi.

Per il calcolo economico della compensazione si rimanda all'Allegato A, elaborato ai sensi dell'art. 19, comma 10 della l.r. 4/2009.

Per la definizione delle modalità tecniche e delle tempistiche della compensazione fisica (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) si rimanda al paragrafo 3.3.

Per gli interventi di compensazione fisica il richiedente, a garanzia della loro corretta esecuzione, versa un deposito cauzionale (art. 19, comma 8 della l.r. 4/2009); per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di tale cauzione (art. 19, comma 8 della l.r. 4/2009) si rimanda all'Allegato B.

Per la definizione della compensazione sono considerate eventuali porzioni residuali di soprassuolo non più classificabile bosco ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009² in conseguenza di una trasformazione.

Sono a cura di un tecnico forestale abilitato³:

- il calcolo economico della compensazione;
- la progettazione e l'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di compensazione fisica.

¹ Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lett d) delle Misure di Conservazione approvate con D.G.R. [n. 54-7409 del 07.04.2014](#) e modificate con D.G.R. [n. 22-368 del 29.09.2014](#) e D.G.R. [n. 17-2814 del 18.01.2016](#).

² Ad esempio perché inferiore a 2.000 metri quadrati.

³ Punto 4.14 dell'Allegato A del DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.

3.2. Compensazione monetaria

La compensazione monetaria è obbligatoria quando la superficie oggetto di trasformazione è inferiore o uguale a 1 ettaro. Tale limite può essere derogato, ammettendo la compensazione fisica, se il richiedente è la proprietà o il gestore di un Piano forestale aziendale⁴ approvato e quando lo stesso PFA individua siti idonei, inseriti nell'elenco regionale per la realizzazione di interventi compensativi (cfr. paragrafo 3.3).

Per superfici maggiori e nei casi consentiti (cfr. paragrafo 3.3) è possibile optare per interventi di compensazione fisica.

Le somme introitate dalla Regione come compensazione monetaria sono destinate alle finalità di cui all'art. 45⁵ della l.r. 4/2009 e, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4 del d.lgs. 34/2018, alla realizzazione di opere e servizi ricadenti anche in altri bacini idrografici oltre a quello in cui è stata autorizzata la trasformazione del bosco. Ai fini del presente provvedimento per l'individuazione del bacino idrografico si fa riferimento alle aree idrografiche individuate dal Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 117-10731 in data 13.3.2007.

3.3. Compensazione fisica

La compensazione fisica è possibile quando la superficie oggetto di trasformazione è maggiore di 1 ettaro.

Salvo diversa indicazione della pianificazione forestale aziendale approvata, del piano paesaggistico regionale (PPR), del piano territoriale regionale (PTR), dei piani di gestione dei siti UNESCO, dei piani territoriali provinciali o della Città metropolitana (PTCP o PTCM) e dei piani d'area dei parchi, la compensazione fisica, in aree classificate⁶ come:

- montagna, è possibile solo mediante miglioramento boschivo;
- collina e pianura, è possibile mediante rimboschimento e miglioramento boschivo.

L'entità dell'intervento compensativo è definita dall'Allegato A (calcolo economico della compensazione).

Le aree sulle quali possono essere realizzati gli interventi di compensazione fisica devono ricadere, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del d.lgs. 34/2018, all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco. Ai fini del presente provvedimento per l'individuazione del bacino idrografico si fa riferimento alle aree idrografiche individuate dal Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 117-10731 in data 13.3.2007.

La priorità degli interventi compensativi è data a superfici di proprietà pubblica.

Per agevolare il richiedente nel reperire i terreni su cui eseguire gli interventi compensativi è istituito l'elenco dei siti idonei.

⁴ Art. 11 della l.r. 4/2009 (Piano forestale aziendale)

⁵ Art. 45 della l.r. 4/2009 (Utilizzo dei proventi)

"1. I fondi derivati dalle compensazioni ambientali di cui all'articolo 19, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 36 e i proventi eventualmente derivanti dalla gestione del patrimonio forestale regionale, confluiscono nel Fondo regionale di sviluppo forestale e sono impiegati per la realizzazione di interventi selvicolturali di miglioramento, in particolare in aree di montagna e collina, per la creazione di boschi e popolamenti arborei con specie autoctone, in particolare in aree di pianura, e per interventi di riequilibrio idrogeologico, paesaggistico e ambientale in aree sensibili, in considerazione delle indicazioni contenute nei programmi pluriennali di sviluppo forestale di cui all'articolo 26."

⁶ Deliberazione del Consiglio Regionale 826-6658 del 12.5.1988 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).

Esso è definito ed aggiornato dai Settori regionali territorialmente competenti in materia di foreste, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale cui compete il coordinamento nella medesima materia, su proposta di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, anche nell'ambito dei Piani Forestali Aziendali.

In assenza di tali elenchi o in assenza di siti idonei in un determinato bacino idrografico, il richiedente può formulare una proposta al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste che determina la sua idoneità sulla base dei contenuti del presente provvedimento.

Lo stesso Settore può integrare d'ufficio l'elenco con interventi di riequilibrio idrogeologico da realizzare nelle aree geografiche di competenza.

La Regione può destinare le compensazioni monetarie per realizzare, in coerenza con l'art. 8 del d.lgs. 34/2018, opere e servizi attraverso i propri addetti alle sistemazioni idraulico forestali; in tal caso, gli interventi possono non essere inseriti nell'elenco dei siti idonei.

Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dal richiedente non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte (art. 19, comma 9 della l.r. 4/2009).

Con la compensazione fisica trova applicazione il Regolamento forestale (DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.): il progetto di rimboschimento o di miglioramento boschivo è allegato alla comunicazione semplice o all'istanza di autorizzazione⁷ trasmessa al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste.

Gli elaborati del progetto compensativo sono indicati nell'Allegato C.

Il progetto compensativo è trasmesso con le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento forestale ed è accolto senza necessità di provvedimento espresso in caso di comunicazione semplice e, in caso di istanza di autorizzazione, decorsi 30 giorni dal suo ricevimento senza che siano state richieste integrazioni, formulate prescrizioni o negato l'accoglimento.

Gli interventi di compensazione fisica devono essere realizzati entro il termine indicato nell'autorizzazione paesaggistica, comunque non superiore a 5 anni.

Per dar corso agli accertamenti sulla corretta esecuzione dell'intervento compensativo ed al conseguente svincolo della cauzione, il richiedente, entro 60 giorni dalla sua ultimazione, trasmette al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste una Dichiarazione di Regolare Esecuzione dei Lavori (di seguito DREL)⁸, anche nei casi di comunicazione semplice.

Nel caso di rimboschimento, al termine dei 5 anni dall'impianto, il richiedente trasmette al medesimo Settore una DREL riferita alle cure colturali.

3.3.1. Rimboschimenti con specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza locale

La superficie minima accorpata è maggiore di 5.000 metri quadrati e complessivamente dev'essere maggiore di 1 ettaro.

⁷ Artt. 4 e 6 del DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.

⁸ Art. 6, comma 7, del DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.

Non sono considerati rimboschimenti gli impianti su terreni classificati o assimilati a bosco ove il soprassuolo è temporaneamente assente per utilizzazioni o trasformazioni non autorizzate o per avversità biotiche e abiotiche.

I rimboschimenti⁹ sono realizzati in conformità a quanto disposto dall'art. 36¹⁰ del Regolamento forestale. Devono dar luogo a popolamenti arborei di latifoglie e/o conifere, essere polispecifici e realizzati con specie arboree ed arbustive autoctone elencate nell'Allegato C, tabella I, del Regolamento forestale¹¹.

Il richiedente deve assicurare le cure colturali ai rimboschimenti fino all'affermazione della piantagione per un periodo non inferiore a 5 anni.

Al termine dell'intervento la superficie rimboschita costituisce a tutti gli effetti bosco.

3.3.2. Miglioramenti boschivi

La superficie minima accorpata è maggiore di 1 ettaro.

Non sono considerati miglioramenti boschivi:

- gli interventi a macchiatico positivo o pari a zero¹²;
- gli interventi finalizzati esclusivamente al taglio o all'eliminazione del sottobosco o di singole piante morte, stroncate o schiantate;
- gli interventi che non hanno come finalità il miglioramento della stabilità del popolamento forestale;
- la realizzazione di viabilità o altre infrastrutture (es. sentieristica) ad eccezione di opere di prevenzione e recupero di dissesti in bosco, eseguite con i criteri dell'ingegneria naturalistica e in accompagnamento all'esecuzione di opere di miglioramento boschivo.

Coerentemente con il concetto di miglioramento boschivo, sono ammessi interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti¹³ e l'impianto di specie forestali nel caso di sostituzione di specie¹⁴.

⁹ Allegato A, punto 3.2 del DPGR 8/R/2011.

¹⁰ Rimboschimenti e imboschimenti.

¹¹ Elenco specie arboree classificate per tipologia d'impiego.

¹² Differenza tra il valore mercantile degli assortimenti ottenibili all'imposto e i costi da sostenere per ottenerli.

¹³ Art. 41 del DPGR 8/R/2011.

¹⁴ Art. 12, comma 2 del DPGR 8/R/2011.

Allegato A - Calcolo economico della compensazione (art. 19, comma 10, della l.r. 4/2009)

Il calcolo economico della compensazione definisce l'ammontare del versamento in denaro o l'entità della compensazione fisica da realizzare; esso è determinato in relazione al diverso valore forestale, paesaggistico, idrogeologico e ambientale del bosco da trasformare, valutando al contempo la sua reversibilità nel caso di abbandono dell'attività che origina la trasformazione.

La base per il calcolo economico della compensazione è fissata in € 10.000 euro/ettaro.

La base di calcolo è moltiplicata per il peso attribuito a ciascuno dei parametri individuati nella tabella seguente, tante volte quanti sono i parametri stessi.

Nel caso in cui il bosco da trasformare ricada in situazioni diverse (ad esempio parte in montagna e parte in collina), il parametro da utilizzare si riferisce alla superficie prevalente; nel caso le superfici siano uguali, si utilizza il parametro con il peso maggiore.

Il prodotto costituisce il valore economico della compensazione.

PARAMETRO	PESO
A – FORMA DI GOVERNO¹⁵	
Ceduo a regime, bosco di neoformazione, robinieti e castagneti	1
Fustaia, ceduo in conversione, ceduo invecchiato, governo misto	1,5
B – CATEGORIA FORESTALE¹⁶	
Arbusteti planiziali, collinari e montani, Boscaglie pioniere e di invasione, Castagneti, Robinieti, Rimboschimenti	1
Acero-tiglio-frassineti (esclusi quelli di forra), Orno-ostrieti, Querceti di roverella, Faggete, Saliceti e pioppeti ripari, Arbusteti subalpini, Pinete di pino silvestre, Lariceti e cembrete	1,5
Querceti di rovere, Cerrete, Quercio-carpineti, Acero-tiglio-frassineti di forra, Alneti planiziali e montani, Abetine, Peccete, Pinete di pino montano, Pinete di pino marittimo	2
C – UBICAZIONE¹⁷	
Montagna	0,5
Collina	1
Pianura	1,5
D - DESTINAZIONI, FUNZIONI PREVALENTI, VINCOLI	
Nessun vincolo oltre a quello paesaggistico	1
Vincolo Idrogeologico	1,5
Sito della rete Natura 2000, Area protetta, corridoio ecologico, zona naturale di salvaguardia, bosco da seme	2
E - TIPOLOGIA E REVERSIBILITA' DELLA TRASFORMAZIONE	
Opere di cui all'art. 9 comma 4 della l.r. 45/1989; attività agricole reversibili	0,5
Opere edilizie connesse ad attività agro-silvo-pastorali compresa la viabilità; infrastrutture finalizzate alla fruizione del bosco; opere pubbliche e attività estrattive fuori vincolo idrogeologico	1
Opere edilizie (insediamenti residenziali, produttivi, ecc), impianti di recupero e smaltimento rifiuti, discariche	1,5

Nel caso in cui l'intervento di trasformazione interessi, nel suo complesso, boschi (di cui all'art. 3, comma 3 della l.r. 4/2009) fisicamente separati (con interruzione di continuità), il parametro da utilizzare si riferisce alla superficie prevalente di ciascun bosco.

¹⁵ Allegato A del DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.

¹⁶ Allegato A del DPGR 8/R/2011 e ss.mm.ii.

¹⁷ Deliberazione del Consiglio Regionale 826-6658 del 12.5.1988 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).

Il valore economico complessivo della compensazione è dato dalla somma dei valori economici dei singoli boschi interessati dall'intervento.

Con cadenza triennale la Direzione regionale competente in materia di foreste aggiorna la base per il calcolo economico della compensazione del presente Allegato secondo un coefficiente determinato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

ESEMPIO DI CALCOLO ECONOMICO DELLA COMPENSAZIONE

1,2 ettari di governo misto di acero-tiglio-frassineto in collina, in area sottoposta a vincolo idrogeologico e su cui si intende realizzare edilizia residenziale.

PARAMETRO		DESCRIZIONE	PESO
A	forma di governo	governo misto	1,5
B	categoria forestale	acero-tiglio-frassineto	1,5
C	Ubicazione	collina	1
D	destinazioni, funzioni prevalenti, vincoli	vincolo idrogeologico	1,5
E	tipologia e reversibilità della trasformazione	edilizia residenziale	1,5
Base per il calcolo economico		€ 10.000 euro/ettaro	
Superficie interessata dalla trasformazione		1,2 ettari	
Importo della compensazione (monetaria o fisica) è di 60.750,00 €			
10.000 € x 1,2 (superficie) x 1,5 (parametro A) x 1,5 (B) x 1 (C) x 1,5 (D) x 1,5 (E)			

Allegato B - Quantificazione, deposito e svincolo della cauzione (art. 19, comma 8 della l.r. 4/2009)

A garanzia della corretta esecuzione degli interventi di compensazione il richiedente è tenuto a versare una cauzione infruttifera pari all'importo derivante dal calcolo economico della compensazione (cfr. Allegato A).

La costituzione della cauzione deve avvenire prima dell'inizio dei lavori.

La cauzione ha una durata di sei mesi oltre al periodo previsto per la realizzazione dei lavori e viene prolungata in caso di proroga.

Il Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste svincola la cauzione, a seguito di istanza del richiedente corredata da DREL:

- nel caso di rimboschimento, dopo l'accertamento tecnico della messa a dimora dell'impianto e non prima del compimento del 5° anno successivo allo stesso;
- nel caso di miglioramento boschivo, dopo l'accertamento tecnico della corretta esecuzione.

Nel caso di compensazione per successivi lotti, lo svincolo avviene al termine dei lavori riferiti all'ultimo lotto.

La mancata realizzazione delle opere di compensazione, il mancato rispetto dei termini o delle prescrizioni impartite per l'esecuzione delle opere di compensazione comportano l'incameramento, totale o parziale, della cauzione versata.

La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.

La validità della fideiussione dev'essere mantenuta, con eventuali rinnovi, fino allo svincolo del Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste.

Allegato C - Elaborati del progetto di compensazione fisica

Nei casi di comunicazione semplice:

- relazione degli interventi proposti e fotografie d'inquadramento;
- computo metrico degli interventi proposti, comprensivo di spese tecniche ed oneri finanziari, redatto utilizzando il prezzario regionale vigente, e stima del valore di macchiatico;
- piano di coltura che illustri gli interventi di manutenzione ordinaria previsti fino al 5° anno successivo all'impianto, nel caso di rimboschimento;
- corografia su base cartografica di riferimento per la Regione Piemonte¹⁸, in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto degli interventi proposti;
- geometrie delle superfici interessate dagli interventi proposti (poligoni, punti, linee) su base cartografica di riferimento per la Regione Piemonte, in formato shape nel sistema di coordinate UTM 32N WGS84;
- estremi catastali, con allegata dichiarazione di disponibilità.

Nei casi di autorizzazione con progetto, oltre a quanto stabilito dall'Allegato I¹⁹ del Regolamento forestale:

- computo metrico degli interventi proposti, comprensivo di spese tecniche ed oneri finanziari, redatto utilizzando il prezzario regionale vigente, e stima del valore di macchiatico;
- estremi catastali, con allegata dichiarazione di disponibilità;
- piano di coltura che illustri gli interventi di manutenzione ordinaria previsti fino al 5° anno successivo all'impianto, nel caso di rimboschimento;
- geometrie delle superfici interessate dagli interventi proposti (poligoni, punti, linee) su base cartografica di riferimento per la Regione Piemonte, in formato shape nel sistema di coordinate UTM 32N WGS84.

¹⁸ Art. 10 della l.r. 1/2014.

¹⁹ Modello di autorizzazione.